



CAMERA DI COMMERCIO  
SASSARI

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 12/2024

**COMMISSIONE PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI DI SASSARI**

**SESSIONE DI ESAME PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI  
RACCOMANDATARI MARITTIMI – ANNO 2024**

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESAME  
SCADE IL GIORNO **18/03/2024**

**ART. 1**  
**TIPOLOGIA DELL'ESAME**

È indetta la sessione d'esami dell'anno 2024 per l'iscrizione nell'Elenco Interprovinciale dei Raccomandatori Marittimi della Direzione marittima di Olbia ai fini dello svolgimento dell'attività di raccomandatorio marittimo nei porti compresi nell'ambito di giurisdizione della stessa Direzione marittima.

**ART. 2**  
**REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME**

Possono partecipare alla sessione d'esame, i cittadini italiani e di altri Stati membri della Comunità Europea.

I requisiti di ammissione all'esame ai fini dell'iscrizione nell'elenco sono:

1. avere conseguito il diploma di scuola media superiore;
2. non aver subito condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio e contro il patrimonio, per contrabbando oppure per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per reati in maniera valutaria per i quali la legge commina la pena della reclusione
3. avere svolto almeno due anni di tirocinio professionale. (1)

I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione d'esami, indicato nel successivo articolo 3. Il difetto dei requisiti prescritti comporta da parte della Commissione Interprovinciale dei Raccomandatori Marittimi il diniego alla partecipazione alla prova.

**ART. 3**  
**TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE**

Le domande di ammissione alla sessione d'esame devono essere presentate a mano o trasmesse a mezzo PEC: [cciaa@ss.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@ss.legalmail.camcom.it) (da mittente provvisto di pec e non di semplice indirizzo di posta elettronica) ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Camera di Commercio I.A.A., Servizio Regolazione del Mercato, Via Roma, 74 – 07100 Sassari - entro il ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nel sito camerale. Ove il suddetto termine cada in giorno festivo, esso viene prorogato automaticamente al giorno seguente non festivo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro di arrivo apposto dalla Camera di Commercio di Sassari, eccezion fatta per le domande spedite a mezzo raccomandata, per le quali fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Per le domande presentate a mano, l'ufficio camerale competente a riceverle, rilascia apposita ricevuta. La Camera di Commercio di Sassari non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per dispersione di comunicazioni.

#### **ART. 4**

##### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE**

Le domande di ammissione alla selezione devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modulo di domanda allegato al presente bando (allegato A) e scaricabile dal sito camerale [www.ss.camcom.it](http://www.ss.camcom.it).

La sottoscrizione della domanda ha validità anche quale sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute. Nel caso di invio in modalità telematica tramite pec, la domanda convertita in formato elettronico dovrà essere sottoscritta dall'interessato con la propria firma digitale.

La Camera di Commercio si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella domanda. Le domande non compilate con le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione. E' discrezione dell'Ufficio concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande che risultassero incomplete o comunque recanti inesattezze o vizi di forma sanabili.

#### **ART. 5**

##### **SELEZIONE**

Ai sensi del Decreto del Ministro della Marina Mercantile del 18 febbraio 1978, la prova di esame per l'iscrizione nell'elenco dei Raccomandatari Marittimi è orale e verte sui seguenti argomenti:

- a. Norme che regolano la raccomandazione marittima dettate dal Codice della Navigazione, dal Regolamento marittimo, dal Codice Civile e dalla Legge 4 aprile 1977, n. 135;
- b. Norme teorico-pratiche relative ai contratti di utilizzazione della nave, ai contratti di trasporto e ai documenti del trasporto marittimo;
- c. Conoscenza relativa all'esercizio della nave, assistenza equipaggio nonché del costo delle imprese di navigazione;
- d. Conoscenza delle principali disposizioni del Codice della Navigazione in materia di amministrazione della navigazione marittima, di regime amministrativo delle navi, di impresa di navigazione, di privilegi e di ipoteche;
- e. Conoscenza degli usi marittimi locali e nazionali nonché delle principali consuetudini internazionali relative ai trasporti marittimi;
- f. Conoscenza delle carte, dei certificati e dei libri di bordo;
- g. Nozioni sulle assicurazioni marittime, corpi e merci;
- h. Nozioni sulle avarie marittime e sui loro regolamenti;
- i. Nozioni sulla gestione e amministrazione dei porti;
- j. Conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali nonché delle funzioni che svolgono i vari ausiliari del traffico marittimo portuale;
- k. Conoscenza delle norme valutarie e fiscali relative alla navigazione e ai trasporti marittimi;
- l. Conoscenza delle disposizioni doganali relative alle navi e ai carichi trasportati;
- m. Conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini relativi ai vari istituti.

**ART. 6**  
**PROVE D'ESAME**

La prova orale consiste in un colloquio sulle materie esposte all'art. 5.

La prova di esame si intende superata se il candidato ottiene la votazione di almeno sette decimi (7/10).

Al termine della sessione d'esame, la Commissione esaminatrice provvede a stilare la graduatoria finale che formerà parte integrante del verbale relativo alla seduta.

Si ricorda che entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del superamento dell'esame, è obbligatorio presentare presso la Camera di Commercio di Sassari la documentazione comprovante l'avvenuto deposito della cauzione contestualmente alla domanda d'iscrizione nell'elenco. Trascorso tale termine senza che la cauzione sia stata versata, il richiedente decade dal diritto di iscrizione nell'Elenco suddetto (ex art. 11 L. n.135/77)

**ART. 7**  
**DIARIO DELLA PROVA D'ESAME**

La prova orale si tiene presso i locali della sede camerale e la data e l'orario della sua effettuazione sono comunicati agli aspiranti ammessi alla prova orale, a mezzo raccomandata o tramite pec, almeno venti giorni prima del suo svolgimento. Il diario della prova d'esame sarà esposto all'Albo Camerale.

La mancata presenza alla prova orale equivarrà a rinuncia alla sessione d'esame.

**ART. 8**  
**COMMISSIONE ESAMINATRICE**

All'espletamento della selezione attende una Commissione esaminatrice, composta e nominata in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 3, L. 135/1977.

## NOTA

<sup>1</sup> I due anni richiesti sono obbligatori e non derogabili in quanto previsti per legge.

Per quanto riguarda la natura del tirocinio, a parte le norme regionali di previsione dell'istituto, si evince che:

a) possa riguardare i dipendenti che hanno svolto l'attività.

Questo requisito anche se dichiarato con autocertificazione dev'essere dimostrato ai fini del controllo amministrativo con:

1. attestato completo di qualifica e periodo di assunzione su carta intestata e con firma autenticata nei modi previsti dalla normativa vigente, rilasciato dal titolare e/o dal legale rappresentante dell'agenzia marittima presso la quale si è svolto il tirocinio professionale da almeno due anni;
2. attestato rilasciato dalla Amministrazione Provinciale, servizio politiche attive del lavoro - centri territoriali per l'impiego, riguardante il periodo di assunzione e la qualifica (se il tirocinio professionale è avvenuto in qualità di lavoratore dipendente);
3. situazione aziendale ed estratto contributivo rilasciato dall'INPS (se il tirocinio professionale è avvenuto in qualità di coadiuvante).

b) possa riguardare il tirocinante non dipendente e, in questo caso, occorre dimostrarlo con la produzione di copia del contratto sottoscritto dalle parti, convenzione nella quale sono esplicitate le mansioni e dichiarazione INAIL.

Se il tirocinio professionale è avvenuto antecedentemente alla Legge 14/02/2003 n.30 occorre presentare certificazione rilasciata dall'Ufficio del Lavoro (riguardante il periodo di assunzione e la qualifica) - estratto contributivo INPS - iscrizione nel libro paga e matricola.